

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 2020-03 AAP - concernente il nuovo Regolamento per la distribuzione di acqua potabile del Comune di Bioggio**AL LODEVOLE CONSIGLIO COMUNALE DI BIOGGIO**

Gentile Signora Presidente,

Signore e Signori Consiglieri,

sottoponiamo alla vostra attenzione il messaggio concernente l'approvazione del nuovo Regolamento dell'Azienda Acqua Potabile di Bioggio (AAP).

1. Premessa

Il Regolamento dell'Azienda Acqua Potabile di Bioggio è stato oggetto di una serie di modifiche e di adattamenti nel corso degli anni, ultima in ordine di tempo quella sfociata a seguito delle aggregazioni del 2004 con Bosco Luganese e Cimo, e con l'approvazione da parte del Legislativo in data 20.06.2005 del relativo Messaggio Municipale, e Regolamento poi entrato in vigore con effetto retroattivo al 01.01.2005, e quindi ben 15 anni orsono.

Ad oggi è ormai diventato assolutamente necessario, ritenute le molteplici evoluzioni nel settore, allineare il prima possibile l'attuale Regolamento AAP di Bioggio al *Regolamento tipo per la distribuzione di acqua potabile (e industriale), versione 2.6 del maggio 2020* allestito congiuntamente dall'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico (UPAAI), dalla Sezione degli enti locali (SEL) e dal Laboratorio cantonale (LC).

Il Regolamento che siamo qui a sottoporvi è in linea con la versione più recente del Regolamento tipo cantonale.

2. Regolamento tipo

Il Regolamento tipo, che come detto poc'anzi è stato allestito dall'UPAAI, dalla SEL e dal Laboratorio cantonale selezionando il meglio dai diversi regolamenti delle aziende di distribuzione d'acqua potabile (AAP) e deve essere il modello alla base per la modifica o l'adozione dei Regolamenti delle Aziende Acqua potabile municipalizzate (consultabile sul sito <https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/upaai/temi/acqua-protezione-e-approvvigionamento/protezione-e-approvvigionamento/organizzazione/comunale>).

L'obiettivo di questo lavoro consiste nella creazione di uno standard cantonale, costantemente aggiornato dall'evoluzione dello stato della tecnica, del contesto legale e normativo (es. direttive della Società Svizzera dell'industria del gas e delle acque (SSIGA) inerenti all'approvvigionamento idrico.

L'ultima versione del regolamento tipo riprende inoltre importanti cambiamenti, necessari a seguito dell'abrogazione nel 2017 della Legge sulla Municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP del 1907), i cui articoli sono stati aggiornati e ripresi nella Legge organica Comunale (LOC), che regola l'attività degli enti locali.

Per questo motivo le modifiche devono limitarsi al minimo indispensabile e solo per comprovate esigenze specifiche. In esso sono integrati concetti nuovi e riferimenti alle recenti e particolarmente complesse normative concernenti l'approvvigionamento idrico.

Il Regolamento tipo prevede infine, com'è peraltro già il caso per il Regolamento AAP di Bioggio attualmente in vigore, il finanziamento dell'Azienda principalmente mediante le tasse di utilizzazione (tassa base annua di abbonamento e tassa sul consumo).

3. Nuovo Regolamento per la distribuzione di acqua potabile

In buona sostanza e contrariamente alle precedenti revisioni, per le quali il Regolamento in vigore veniva adeguato allo stato dell'arte apportandone solo alcune modifiche, nella fattispecie ci si è basati sul Regolamento tipo integrandovi, per quanto possibile, le nostre specificità.

Presentiamo quindi un documento totalmente nuovo che non può essere paragonato a quello in vigore né nella forma, né nella sostanza, precisando che si è cercato di modificare il minimo possibile il tariffario pur dovendo adeguare la suddivisione delle tariffe di utilizzazione (tassa base e tassa di consumo) alle diverse raccomandazioni e di chiarire e semplificare il più possibile ogni aspetto che finora aveva dato adito a discussioni.

3.1 Introduzione – Premessa

Il presente messaggio riguarda pertanto l'adozione di un nuovo Regolamento per la distribuzione di acqua potabile.

In questo particolare contesto, si è ritenuto opportuno, come anticipato, elaborare il nuovo documento sulla base del "Regolamento tipo" messo a disposizione dall'Ufficio cantonale della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico (versione 2.6 – giugno 2020), piuttosto che intervenire apportando modifiche puntuali alle normative finora esistenti.

Il modello utilizzato è uno strumento completo e moderno, che risponde alle mutate esigenze tecnico - amministrative del settore idrico e tiene conto delle direttive emanate dalla Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA).

Il testo base è stato in principio adottato nella sua integrità, fermo restando che alcuni articoli sono stati modificati in relazione alle nostre specifiche esigenze.

La sistematica degli argomenti è allineata agli intendimenti cantonali e commentata brevemente.

Particolare attenzione è stata dedicata al sistema tariffario e a questo proposito vi rimandiamo al capitolo 11 per le spiegazioni di dettaglio.

Una prima bozza di Regolamento è comunque già stata sottoposta per preavviso sia alla SEL che all'UPAAI, che hanno formulato le osservazioni di cui se ne è tenuto conto nell'elaborazione del documento che vi sottoponiamo.

3.2. Struttura regolamento

Il Regolamento per la fornitura di acqua potabile è strutturato in 14 capitoli principali, così suddivisi:

1. Definizioni
2. Basi legali
3. Disposizioni generali
4. Impianti di distribuzione
5. Allacciamenti
6. Installazioni interne
7. Fornitura dell'acqua potabile
8. Apparecchi di misura
9. Finanziamento
10. Costi di allacciamento
11. Tasse
12. Cauzioni
13. Multe, contestazioni e procedure
14. Disposizioni transitorie e finali

3.3. Nel merito

1 – Definizioni

Nel primo capitolo si sono puntualizzati i termini tecnici contenuti nel Regolamento, ripresi poi successivamente nei vari articoli, tramite un glossario che ne specifica il significato.

2 – Basi legali

Vengono elencate – suddivise in due gruppi - leggi ed ordinanze alla base della gestione dell'acqua potabile e delle sue fonti in Svizzera come pure le direttive tecniche della Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA) a cui i tecnici del ramo fanno riferimento.

3 – Disposizioni generali

In questo capitolo (artt. 1 – 12) si definiscono la Direzione dell'Azienda Acqua Potabile di Bioggio (in seguito denominata Azienda), il campo d'applicazione e le basi giuridiche del Regolamento così come i vari organi dell'Azienda con le rispettive competenze.

Sono pure enunciati i principi generali di contabilità, la definizione di zona di distribuzione, nonché i compiti dell'Azienda.

Segnaliamo che il perimetro del comprensorio di distribuzione – disciplinato dall'art. 11 – denominato "Zona di distribuzione", corrisponde a quello delle zone edificabili indicate dal piano regolatore.

4 – Impianti di distribuzione

L'art. 13 stabilisce che il Piano generale dell'acquedotto (PGA) funge da base di riferimento per la costruzione / rinnovo delle reti e degli impianti di distribuzione.

Nello stesso capitolo vengono inoltre definiti i tipi di condotta, gli idranti e il loro uso come pure la messa a terra che - contrariamente al passato ed in ossequio delle nuove disposizioni emanate dall'Associazione dei produttori e distributori di energia elettrica della Svizzera italiana (ESI) - non potrà essere installata utilizzando le condotte dell'acqua potabile.

Parimenti si segnala che, in base all'art. 18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996) l'acquisto e l'intera gestione degli idranti sono di competenza del Comune.

5 – Allacciamenti

Questo capitolo (artt. 21 – 32) disciplina le modalità procedurali, tecniche e di diritto di superficie per la creazione, il rinnovo, la manutenzione, lo spostamento e la messa fuori esercizio di allacciamenti alla rete dell'acqua potabile, nonché i doveri del titolare di un allacciamento.

6 – Installazioni interne

Seguono, agli articoli 33 – 41, una serie di normative tecniche e procedurali che il titolare dell'allacciamento rispettivamente l'Azienda sono tenuti a ottemperare per la costruzione, la messa in esercizio, la manutenzione, il controllo e l'ampliamento, la modifica dell'impianto interno. Sono qui pure regolate le responsabilità del titolare dell'allacciamento e la posa di impianti di trattamento dell'acqua potabile.

7 – Fornitura dell'acqua potabile

Questo capitolo, tramite gli articoli 42 – 55, definisce principi, obblighi, limitazioni, responsabilità e divieti nell'ambito della fornitura dell'acqua potabile a carico dei diversi attori. Dopo la definizione di prelievo abusivo ed il disciplinamento delle forniture temporanee e quelle ad altri Enti pubblici, si determinano le modalità di prelievo per installazioni che richiedono portate particolari, come l'utilizzo di acque proprie.

8 – Apparecchi di misura

Si tratta di un paragrafo dedicato alla definizione tecnica e procedurale dell'installazione, della responsabilità e della gestione dei contatori, che regola allo stesso tempo anche le possibili disfunzioni (artt. 56 - 63).

9 – Finanziamento

Questo capitolo (artt. 64 – 66) enuncia i principi di gestione finanziaria dell'Azienda unitamente alla determinazione del tariffario.

10 – Costi di allacciamento

Agli articoli 67 – 74 vengono riassunte le tipologie di costo legate alla realizzazione degli allacciamenti, esplicitate tramite un'apposita tabella comprendente importi minimi e massimi, nell'ambito dei quali il Municipio fisserà tramite ordinanza i tariffari applicabili.

In particolare, rileviamo le seguenti posizioni:

- tasso di allacciamento, stabilita sulla base del diametro della condotta di allacciamento;
- costi effettivi di posa delle tubazioni;
- spese di collaudo.

11 – Tasse

Questo capitolo (artt. 75 – 79) disciplina le tasse di utilizzazione nonché le tipologie tariffarie. Anche in questo caso sono previste delle forchette con importi minimi / massimi entro i quali il Municipio definirà l'importo determinante tramite apposita ordinanza.

È stato poi inserito, quale novità, un articolo specifico relativo al contributo di solidarietà pari ad 1 cts/m³ sul totale dell'acqua fatturata all'utenza, così come un riversamento forfetario da parte del Comune per il prelievo da idranti.

Come da indicazioni ricevute dal Cantone, per parità di trattamento, si è pure aggiunta una specifica tassa dovuta dal Comune alla AAP per l'acqua consumata dalla fontane pubbliche, per la quale si propone una tariffa forfetaria.

12 – Cauzioni

Questa parte del Regolamento (artt. 80 – 84) statuisce sul disciplinamento delle cauzioni richieste secondo le diverse tipologie di titolare d'abbonamento allo scopo di prevenire le insolvenze.

13 – Multe, contestazioni e procedure

Come dice il titolo, questo capitolo (artt. 85 – 86) tratta le contravvenzioni, le contestazioni e le relative procedure in relazione alle decisioni adottate dall'Azienda.

14 – Disposizioni transitorie e finali

L'art. 87 e 88 disciplinano l'abrogazione di ogni precedente Regolamento o di altra disposizione in contrasto con le nuove normative che entreranno in vigore a far capo dal 1. gennaio 2021.

3.4. Sistema tariffale

Il Regolamento propone sostanzialmente due tipologie di tasse, destinate al finanziamento del servizio, segnatamente la tassa di allacciamento e quella di utilizzazione.

Per quanto riguarda la **tassa di allacciamento** ricordiamo che si tratta di un importo percepito a tantum, allorché il privato si allaccia ad una condotta, quale controprestazione per il diritto di utilizzare un impianto di un servizio pubblico. Consiste, quindi, in una partecipazione diretta dei proprietari alle spese d'investimento effettuate dall'Azienda. Le tariffe proposte variano a seconda dei materiali adottati per l'esecuzione degli allacciamenti come pure dei diametri della condotta (esterno / interno).

Per la **tassa di utilizzazione**, il Municipio riconferma la suddivisione del tributo in due distinte tipologie, ovvero tassa base e tassa sul consumo.

Rammentiamo che la tassa base viene prelevata indipendentemente dall'utilizzo del servizio ed è finalizzata a coprire i costi d'esercizio e di manutenzione degli impianti oltre alla creazione di riserve per futuri investimenti (costi fissi).

A questo proposito, le raccomandazioni fornite dalla SSIGA indicano un grado di copertura che varia da un minimo del 50% ad un massimo dell'80%.

Rispettivamente, la percentuale di prelievo consigliata a copertura dei costi variabili tramite la tassa di consumo varia da un minimo del 20% ad un massimo del 50%.

Nella definizione delle forchette con gli importi minimi e massimi per entrambe le tasse, il Municipio ha tenuto conto di tali intendimenti come pure, nel limite del possibile, dell'impatto finanziario derivante dalla realizzazione delle diverse opere previste e dal PCAI-MAL (Piano cantonale di approvvigionamento idrico del Malcantone).

La tassa base è commisurata al diametro del contatore e quindi al potenziale prelievo istantaneo dell'elemento allacciato.

La tassa di consumo è stabilita moltiplicando l'utilizzo d'acqua effettivo annuo (m³ misurati dal contatore) per il costo al metro cubo, sia per l'utenza che per i rivenditori all'ingrosso (enti pubblici). Si tratta pertanto di un tributo prelevato proporzionalmente, nel rispetto del principio di causalità.

Abbiamo inoltre inserito una specifica tipologia tariffaria denominata "Acqua greggia" da applicare nel caso di allacciamenti discosti, prevalentemente fuori zona edificabile, dove spesso l'acqua erogata dall'Azienda non è trattata e pertanto maggiormente soggetta al rischio di contaminazione, specialmente in caso di condizioni meteorologiche avverse.

Per il consumo temporaneo con prelievo da idranti viene prevista una tassa base forfettaria, ed un'ulteriore tassa base giornaliera a partire dal settimo giorno di utilizzo, così come una tassa per il consumo a carico del Comune per le fontane pubbliche.

A titolo di confronto segnaliamo che le attuali tariffe si situano nella fascia bassa rispetto alla media Svizzera (cfr. grafico Fornitura dell'acqua: fonte Sorveglianza dei Prezzi).

Risultati




Grafico 2: Prezzo dell'acqua potabile in base alle dimensioni del Comune (numero di abitanti: UST)

Nell'intento di condividere questo bene prezioso con le tante popolazioni sfavorite che purtroppo non ne possono ancora beneficiare, e in segno di presa di coscienza dell'importanza che l'acqua potabile riveste quale risorsa indispensabile per l'uomo, l'Esecutivo comunale propone infine di devolvere un ricorrente e tangibile contributo finanziario di 1 cts per ogni m³ fatturato all'utenza (come del resto già viene fatto da anni, ma senza aver inserito nello specifico un apposito art. nel RAAP) ad Associazioni riconosciute e attive nell'ambito della promozione di progetti tesi a

garantire l'accesso all'acqua potabile nel mondo. Altre Aziende hanno già aderito a questa iniziativa riconoscendo l'impegno nella costruzione di sistemi di approvvigionamento idrico e di impianti sanitari nei Paesi in via di sviluppo.

Il Municipio ritiene infine che il sistema tariffario che sottoponiamo alla vostra attenzione, garantisca un buon equilibrio fra le esigenze finanziarie del servizio – che deve di regola autofinanziarsi mantenendo comunque tariffe socialmente sopportabili – e quelle dell'utente.

Ulteriori informazioni possono essere messe a disposizione delle Commissioni fermo restando che le tasse dovranno essere fissate dal Municipio tramite apposita Ordinanza nel rispetto degli importi minimi e massimi previsti dal Regolamento.

4. Previsione a medio termine

Come visto al capitolo precedente, il nuovo Regolamento determina i criteri e le forchette per la definizione delle tasse del servizio di distribuzione dell'acqua potabile.

Nel concreto si prevede di adeguare (vedi pto. 3.4) la tassa di consumo dell'acqua potabile riducendola a partire dal 2021 ad un importo sicuramente inferiore al 1.00 fr./m³ (precedentemente 1.15 fr./m³) mentre considerando gli investimenti a medio termine ci aspettiamo di poter mantenere detto costo anche in futuro entro il 1.00 fr./m³ franco al metro cubo. Il minor introito generato dalla diminuzione dei ricavi proveniente dalla tassa di consumo sarà di conseguenza compensata da un aumento della tassa base.

5. Procedura di approvazione

Dopo l'approvazione da parte del Consiglio comunale e regolare crescita in giudicato della decisione, il Regolamento sarà trasmesso alla SEL che, congiuntamente alla Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo (SPAAS), sarà chiamata ad approvarlo.

Auspichiamo che lo stesso possa, con effetto retroattivo, entrare in vigore il 1° gennaio 2021, poiché in esso sono contenuti concetti fondamentali che permetteranno una corretta gestione di alcune situazioni, si pensi ad esempio alla nuova Direttiva SSIGA W12 (indicante la buona prassi procedurale nelle Aziende dell'acqua potabile).

È pertanto importante che questo Messaggio goda della massima attenzione e celerità nel suo esame e nella sua evasione, affinché qualora accettato possa crescere in giudicato il prima possibile.

6. Conclusione

Con questo nuovo Regolamento per la fornitura di acqua potabile riteniamo di poter dotare la nostra Azienda di un valido strumento, conforme alle vigenti normative in materia e indispensabile per far fronte alle importanti sfide che il futuro ci riserva.

Il Municipio è convinto che la sua adozione permetterà di operare con procedure tecniche e amministrative più mirate e trasparenti a beneficio di tutta l'utenza.


Rimanendo a disposizione per qualsiasi ragguaglio o chiarimento supplementare, il Municipio vi invita pertanto a voler

d e c i d e r e :


- 1. È approvato il nuovo Regolamento per la distribuzione di acqua potabile del Comune di Bioggio come da testo allegato e parte integrante del presente Messaggio municipale.**
- 2. Il Regolamento entra in vigore dopo la relativa ratifica cantonale, con effetto al 01.01.2021.**
- 3. La presente risoluzione è soggetta a ricorso e a domanda di referendum, secondo i termini indicati nel dispositivo esposto agli albi comunali.**

Con stima e cordialità.

Per il Municipio

Il sindaco:

Eolo Alberti



Il segretario:

Massimo Perlasca

Licenziato con RM. No. 1581/2020 del 19.10.2020

Municipali responsabili: F. Trentini

Allegati: - Nuovo regolamento AAP
- Regolamento AAP in vigore

Va per rapporto a:

G	E	AP	P	CT GA	PR
X		X	X		



Comune di Bioggio

Ufficio Tecnico comunale

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE

Versione approvata dal Consiglio Comunale il

Versione approvata dalla Sezione Enti Locali il ...

Sommario

1.	DEFINIZIONI.....	6
2.	BASI LEGALI	7
2.1	Leggi e ordinanze.....	7
2.2	Direttive della SSIGA	7
3.	DISPOSIZIONI GENERALI	8
Art. 1:	Costituzione.....	8
Art. 2:	Scopo e campo di applicazione	8
Art. 3:	Basi giuridiche	8
Art. 4:	Organizzazione.....	8
Art. 5:	Competenze del Consiglio Comunale	8
Art. 6:	Competenze del Municipio.....	9
Art. 7:	Compiti della Direzione	10
Art. 8:	Contabilità dell'Azienda.....	10
Art. 9:	Riversamento avanzo annuale al Comune.....	10
Art. 10:	Copertura dei costi – Tasse d'utenza	10
Art. 11:	Zona di distribuzione.....	10
Art. 12:	Compiti dell'Azienda	11
4.	IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE.....	11
Art. 13:	Piano generale acquedotto	11
Art. 14:	Rete di distribuzione	11
Art. 15:	Condotte principali	11
Art. 16:	Condotte di distribuzione	11
Art. 17:	Costruzione	11
Art. 18:	Idranti	12
Art. 19:	Accesso, azionamento di idranti e saracinesche.....	12
Art. 20:	Messa a terra.....	12
5.	ALLACCIAMENTI.....	12
Art. 21:	Domanda di allacciamento.....	12
Art. 22:	Rifiuto di allacciamento	12
Art. 23:	Tracciato e caratteristiche	13
Art. 24:	Condizioni tecniche.....	13
Art. 25:	Utilizzazione di proprietà private, servitù.....	13
Art. 26:	Realizzazione delle condotte di allacciamento	14
Art. 27:	Proprietà dell'allacciamento e dorsale.....	14
Art. 28:	Vetustà condotte.....	14
Art. 29:	Sostituzione allacciamento e dorsale	14
Art. 30:	Manutenzione allacciamento, dorsale e modifiche	14
Art. 31:	Modalità di intervento.....	15
Art. 32:	Messa fuori esercizio	15
6.	INSTALLAZIONI INTERNE	15
Art. 33:	Esecuzione	15
Art. 34:	Prescrizioni tecniche	15
Art. 35:	Collaudo	16
Art. 36:	Obblighi del titolare dell'allacciamento	16
Art. 37:	Pericolo di gelo	16
Art. 38:	Dovere di informazione	16

Art. 39: Controlli	16
Art. 40: Responsabilità	17
Art. 41: Impianti di trattamento dell'acqua potabile	17
7. FORNITURA DELL'ACQUA	17
Art. 42: Principi.....	17
Art. 43: Obbligo di prelievo	17
Art. 44: Limitazione della fornitura	18
Art. 45: Esclusione di responsabilità.....	18
Art. 46: Divieto di cessione dell'acqua	18
Art. 47: Prelievo abusivo	18
Art. 48: Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri	18
Art. 49: Fornitura dell'acqua a Enti pubblici	19
Art. 50: Disdetta dell'abbonamento.....	19
Art. 51: Ripristino dell'abbonamento.....	19
Art. 52: Limitazione di portata per installazioni speciali.....	19
Art. 53: Piscine e fontane	19
Art. 54: Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione	20
Art. 55: Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie.....	20
8. APPARECCHI DI MISURA	20
Art. 56: Misura e lettura	20
Art. 57: Proprietà e manutenzione	20
Art. 58: Ubicazione	20
Art. 59: Responsabilità	20
Art. 60: Prescrizioni tecniche	21
Art. 61: Contestazioni	21
Art. 62: Disfunzioni	21
Art. 63: Sotto-contatori	21
9. FINANZIAMENTO	21
Art. 64: Autonomia finanziaria	21
Art. 65: Determinazione delle tasse.....	22
Art. 66: Spese per le condotte principali e di distribuzione.....	22
10. COSTI ALLACCIAMENTO	22
Art. 67: Allacciamento	22
Art. 68: Casistica e criteri di calcolo.....	22
Art. 69: Limiti minimi e massimi	22
Art. 70: Costi di posa	23
Art. 71: Spese di collaudo	23
Art. 72: Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione	23
Art. 73: Altri costi	23
Art. 74: Costi della dorsale	24
11. TASSE	24
Art. 75: Tassa di utilizzazione.....	24
Art. 76: Contributo di solidarietà	25
Art. 77: Fatturazione e acconti per costi di fornitura.....	25
Art. 78: Prestazioni speciali a favore del Comune	26
Art. 79: Incasso ed esecuzione	26

12. CAUZIONI.....	26
Art. 80: In generale.....	26
Art. 81: Importo e genere della cauzione.....	26
Art. 82: Inadempienza.....	26
Art. 83: Restituzione.....	27
Art. 84: Acquisizione cauzioni.....	27
13. MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE.....	27
Art. 85: Contravvenzioni.....	27
Art. 86: Contestazioni e procedure.....	27
14. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	28
Art. 87: Abrogazione.....	28
Art. 88: Entrata in vigore.....	28

1. DEFINIZIONI

Abbonato	colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente;
Titolare dell'allacciamento	proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo;
Utente	consumatore finale;
Acqua potabile	acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze;
Acqua greggia	acqua non trattata e fornita senza garanzia di potabilità;
Acqua industriale	acqua utilizzata per scopi industriali che non necessita del requisito di acqua potabile;
Azienda	Azienda Acqua Potabile del Comune di Bioggio
Condotte principali	condotte che alimentano le condotte di distribuzione;
Condotte di distribuzione	condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento;
Condotte di allacciamento	raccordo dell'installazione dello stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale;
Dorsale	parte comune di un allacciamento che serve più stabili;
Installazione interna	parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione;
Contatore	strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato;
Idrante	organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio;
SSIGA	Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque;
Rivenditore	ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua.

2. BASI LEGALI

Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono in particolare le seguenti leggi, ordinanze e direttive (la lista non ha la pretesa di essere esaustiva).

2.1 Leggi e ordinanze

- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), RS 817.0
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), RS 817.02
- Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), RS 817.022.11
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), RS 814.20
- Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc), RS 814.201
- Legge sull'approvvigionamento idrico (LAppri), 9.1.2.1

2.2 Direttive della SSIGA

- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1)
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3)
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva (W3) (W/TPW 126)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10)
- Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12)

3. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Costituzione

1. È costituita un'Azienda comunale (in seguito: Azienda) ai sensi dell'art. 192b e seguenti LOC per lo svolgimento del compito di approvvigionamento d'acqua potabile. Essa è denominata Azienda Acqua Potabile di Bioggio.
2. L'Azienda non ha personalità giuridica ed è disciplinata dalle norme della LOC, del presente Regolamento e del Regolamento comunale. Sono riservati disposti di legge speciale e direttive settoriali.

Art. 2: Scopo e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture dell'Azienda e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi. Eventuali acquedotti privati esistenti nel comprensorio comunale non collegati all'acquedotto comunale non rientrano nel campo di applicazione di questo regolamento.
2. L'Azienda promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua.

Art. 3: Basi giuridiche

1. Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l'Azienda, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.
3. Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.
4. L'allacciamento alla rete di distribuzione implica l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
5. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe. Tutti questi documenti sono consultabili e scaricabili dal sito internet del Comune.

Art. 4: Organizzazione

Organi dell'Azienda sono:

- a. il Consiglio comunale;
- b. il Municipio;

L'Azienda è inoltre dotata di una Direzione.

Art. 5: Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale:
 - a. adotta i regolamenti dell'Azienda, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
 - b. approva le tariffe e le tasse;
 - c. esercita l'alta sorveglianza sulla gestione dell'Azienda;
 - d. esamina ed approva il conto preventivo e il conto consuntivo;
 - e. autorizza le spese d'investimento;
 - f. decide l'esecuzione delle infrastrutture dell'Azienda sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;

- g. decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria dell'Azienda;
- h. autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative.

È per il resto applicabile l'art. 13 cpv. 1 LOC. Per il funzionamento sono applicabili gli articoli del Titolo II LOC.

- 2. Per le deleghe e le subdeleghe giusta l'art. 13 cpv. 2 LOC relative al settore delle Aziende si rinvia all'art. 9 cpv. 2 del Regolamento organico comunale.

Il Municipio è responsabile del corretto espletamento delle competenze delegate appronta i necessari controlli.

Art. 6: Competenze del Municipio

- 1. Il Municipio è responsabile dell'amministrazione dell'Azienda e la rappresenta in giudizio. Provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Azienda, ed al suo miglioramento.
- 2. Inoltre:
 - a. presenta al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo;
 - b. propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti sulla base di progetti e preventivi definitivi;
 - c. allestisce il regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale;
 - d. stabilisce, tramite ordinanza, entro i limiti fissati dal presente regolamento, le tariffe e le tasse;
 - e. può emanare le direttive per gli installatori concessionari;
 - f. nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal regolamento organico dei dipendenti del comune e può disporre di quello già alle dipendenze del Comune;
 - g. delibera secondo le procedure di legge in tema di commesse pubbliche;
 - h. sottoscrive i contratti d'abbonamento;
 - i. approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;
 - j. approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti;
 - k. dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture;
 - l. sottoscrivere accordi di collaborazione per prestazioni di gestione parziali o totali dell'acquedotto di Aziende e/o Enti pubblici terzi (Comuni, Consorzi, ...), che vadano comunque a coprire i costi sostenuti e non generino un onere eccessivo a carico dell'Azienda, e a condizione che questi siano legati direttamente (anche se solo parzialmente) al funzionamento della nostra rete comunale. Il Municipio ne dà informazione al Legislativo per il tramite del preventivo e consuntivo.
- 3. Il Municipio svolge le competenze delegate in base all'art. 9 cpv. 2 del Regolamento organico comunale.
- 4. Tramite ordinanza municipale, per il settore dell'Azienda, il Municipio è autorizzato a delegare a Direzione/Servizi e Funzionari dell'Azienda decisioni municipali che la legge non gli attribuisce in modo vincolante e facoltà di spese di gestione corrente. Sono riservate leggi speciali.

Contro le decisioni delle istanze subordinate è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni. Il Municipio è responsabile del corretto espletamento delle competenze delegate.

Art. 7: Compiti della Direzione

La direzione collabora con il Municipio alla gestione dell'Azienda, ed in particolare:

- a. formula preavvisi e proposte sui progetti inerenti al potenziamento e alla costruzione di nuove opere;
- b. preavvisa le tariffe e le tasse;
- c. dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture;
- d. collabora alla stesura e alle modifiche dei regolamenti dell'Azienda;
- e. gestisce il personale impiegato;
- f. può emanare le direttive per gli installatori concessionari.

Art. 8: Contabilità dell'Azienda

1. Ai sensi dell'art. 33 RGFCC, la contabilità dell'Azienda è tenuta e presentata separatamente da quella del Comune, secondo le norme di riferimento valide per i comuni (modello contabile armonizzato).
2. L'Azienda deve dotarsi di un piano finanziario allestito dal Municipio, che evidenzia in particolare le spese e i ricavi correnti, nonché gli investimenti. Esso è presentato secondo le regole dell'art. 152 LOC.

Art. 9: Riversamento avanzo annuale al Comune

1. Il Municipio può proporre in sede di consuntivo il versamento dell'avanzo annuale (parte o tutto) dell'Azienda al Comune se sono date le condizioni stabilite dall'art. 36 cpv. 2 RGFCC.

Art. 10: Copertura dei costi – Tasse d'utenza

1. L'Azienda deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio dei conti a medio termine. Il bilancio non può presentare un'eccedenza passiva per più di 4 anni consecutivi.

Art. 11: Zona di distribuzione

1. Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale.
2. Al di fuori della zona edificabile l'Azienda è tenuta a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico).
3. Riservato il parere dell'autorità cantonale competente, dove risultasse economicamente insostenibile garantire la fornitura di acqua potabile in riferimento ai disposti della nuova OPPD, potrà essere fornita acqua greggia. In questi casi è responsabilità del titolare dell'allacciamento adottare i necessari provvedimenti per garantire la potabilità. Il titolare è tenuto ad informare i propri utenti ai sensi dell'art. 46.1.
4. Nel resto del comprensorio l'Azienda, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile o di acqua greggia.

Art. 12: Compiti dell'Azienda

1. L'Azienda distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile, acqua greggia e industriale nella zona di distribuzione di cui all'articolo 11, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.
2. L'Azienda assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.
3. L'Azienda può inoltre fornire acqua potabile e acqua greggia ad altri enti di distribuzione.
4. L' Azienda provvede in particolare a:
 - a. assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - b. informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita;
 - c. informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - d. assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli artt. 42 e 44).
5. L'Azienda può delegare compiti relativi alle installazioni dopo il contatore a Ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. L' Azienda definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.
6. L'Azienda può, previo accordo specifico ed a condizioni fissate dal Municipio, sentita la direzione dell'Azienda, fornire prestazioni ad Aziende o Enti pubblici terzi.
7. Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

4. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

Art. 13: Piano generale acquedotto

Gli impianti dell'Azienda sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia (artt. 5, 6 LApprl)

Art. 14: Rete di distribuzione

La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.

Art. 15: Condotte principali

1. Le condotte principali alimentano le condotte di distribuzione. Esse fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del PR, in conformità con il PGA.
2. Di regola, dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.

Art. 16: Condotte di distribuzione

Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'art. 11.

Art. 17: Costruzione

1. L'Azienda stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.

2. La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente all'Azienda.

Art. 18: Idranti

1. Il Comune nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente all'art.18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996):
 - a. definisce, previa consultazione con l'Azienda, la rete degli idranti;
 - b. finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
 - c. incarica l'Azienda della posa degli idranti.
2. L'Azienda assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro rifusione delle corrispondenti spese da parte del Comune nel cui comprensorio il presente Regolamento trova applicazione.

Art. 19: Accesso, azionamento di idranti e saracinesche

1. Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.
2. Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dall'Azienda secondo le disposizioni vigenti.
3. È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.
4. Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art. 85.

Art. 20: Messa a terra

1. Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.).
2. Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale.
3. L'Azienda non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici.

5. ALLACCIAMENTI

Art. 21: Domanda di allacciamento

1. Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto all'Azienda, tramite l'apposito formulario.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 22: Rifiuto di allacciamento

1. L'Azienda può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:

- a. quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
 - b. quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune;
 - c. quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dall'Azienda (concessione AAT – Associazione Acquedotti Ticinesi).
2. I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.
 3. Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Art. 23: Tracciato e caratteristiche

Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono stabiliti dall'Azienda tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

Art. 24: Condizioni tecniche

1. Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.
2. In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.
3. In casi particolari determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.
4. Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.

Art. 25: Utilizzazione di proprietà private, servitù

1. Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte, di idranti e di saracinesche necessari alla fornitura di acqua, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.
2. Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo di consentire all'Azienda l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.
3. Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.
4. Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:
 - a. la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
 - b. la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;

c. la conseguente iscrizione a Registro fondiario.

Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie. Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso all'Azienda prima dell'inizio dei lavori.

5. Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.
6. Restano riservati gli articoli 676, 691, 692, 693 e 742 CCS.

Art. 26: Realizzazione delle condotte di allacciamento

L'allacciamento e l'eventuale dorsale fino al contatore compreso, può essere realizzato dall'Azienda, o delegato parzialmente o totalmente da quest'ultima ad installatori concessionari autorizzati dall'AAP, secondo le prescrizioni SSIGA e secondo le condizioni contenute nell'autorizzazione dell'allacciamento.

I costi di realizzazione dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale sono regolati nel Capitolo 10.

Art. 27: Proprietà dell'allacciamento e dorsale

1. Le parti di allacciamento su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale rimangono di proprietà dell'Azienda.
2. La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile.
3. La dorsale è di proprietà comunale.

Art. 28: Vetustà condotte

Di regola la durata di vita di una condotta d'allacciamento o dorsale è di 40 anni.

Art. 29: Sostituzione allacciamento e dorsale

1. L'Azienda può sostituire l'allacciamento o la dorsale in particolare nei casi seguenti:
 - a. limitata capacità di trasporto;
 - b. non conformità alle vigenti normative;
 - c. vetustà dell'allacciamento;
 - d. perdite d'acqua;
 - e. altri motivi di ordine tecnico.
2. I costi di sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sono regolati dal Capitolo 10.

Art. 30: Manutenzione allacciamento, dorsale e modifiche

1. L'Azienda può intervenire per la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei seguenti casi:
 - a. limitata manovrabilità degli organi di arresto;
 - b. non conformità alle vigenti normative;
 - c. perdite d'acqua;

- d. altri motivi di ordine tecnico.
2. Le spese per gli interventi di modifica o manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Capitolo 10.

Art. 31: Modalità di intervento

1. Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati all'Azienda.
2. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'emergenza.
3. Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale, l'Azienda può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 32: Messa fuori esercizio

L'Azienda provvede, previo preavviso, alla separazione della condotta di distribuzione dall'allacciamento privato, a spese del titolare dell'allacciamento, secondo quanto previsto nel Capitolo 10:

1. Nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento.
2. Per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione.
3. In caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.

6. INSTALLAZIONI INTERNE

Art. 33: Esecuzione

1. Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.
2. I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dall'Azienda. In particolare, sono autorizzati gli installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi (AAT).

Art. 34: Prescrizioni tecniche

1. Le installazioni devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dall'Azienda.
2. Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore), atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.
3. Di regola ogni nuova installazione necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà dell'Azienda rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.
4. Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture dell'Azienda o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni dell'Azienda. Se entro il termine

fissato l'obligato non dà seguito a tale ingiunzione, l'Azienda può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.

5. Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 35: Collaudo

1. L'Azienda o un terzo abilitato da essa incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Comune.
2. Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, l'Azienda si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'installatore.
3. Con il collaudo l'Azienda non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.
4. Le spese di collaudo sono incluse nella tassa di allacciamento

Art. 36: Obblighi del titolare dell'allacciamento

Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

Art. 37: Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, evitando di lasciar scorrere l'acqua inutilmente per evitare il gelo nelle tubature, conformemente all'art. 42 cpv. 2. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

Art. 38: Dovere di informazione

1. Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati all'Azienda preventivamente e per iscritto.
2. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare all'Azienda danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture dell'Azienda.
3. Tutti i costi che dovessero derivare all'Azienda dalla mancata comunicazione, sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.

Art. 39: Controlli

1. L'Azienda deve poter avere in ogni tempo accesso alla condotta d'allacciamento e/o dorsale, al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli.
2. Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione dell'Azienda, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.
3. Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, l'Azienda può far eseguire i lavori a spese dell'obligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua potabile

garantendo tuttavia, in caso di acqua potabile, un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 40: Responsabilità

1. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti dell'Azienda per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.
2. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.

Art. 41: Impianti di trattamento dell'acqua potabile

1. L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione dell'Azienda.
2. Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.
3. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete

7. FORNITURA DELL'ACQUA

Art. 42: Principi

1. La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.
2. L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. L'Azienda vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 44.
3. L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.
4. Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.
5. L'Azienda garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.
6. L'Azienda non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

Art. 43: Obbligo di prelievo

1. L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.
2. Il commercio di acqua è di esclusiva competenza dell'Azienda; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.
3. In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua.
4. All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

Art. 44: Limitazione della fornitura

1. L'Azienda può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:
 - a. forza maggiore;
 - b. eventi atmosferici straordinari;
 - c. carenza d'acqua;
 - d. lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
 - e. disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
 - f. qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - g. uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dall'Azienda.
2. L'Azienda provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.
3. Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

Art. 45: Esclusione di responsabilità

1. È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dell'Azienda per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 44 cpv. 1 che dovesse comportare danni materiali, immateriali, patrimoniali o di qualsiasi altro genere, sia diretti che indiretti.
2. Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.

Art. 46: Divieto di cessione dell'acqua

1. È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione dell'Azienda.
2. Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

Art. 47: Prelievo abusivo

1. Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato all'Azienda.
2. Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:
 - a. posando derivazioni prima del contatore;
 - b. azionando saracinesche d'arresto piombate;
 - c. utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
 - d. derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.
3. Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al Capitolo 13.
4. È riservata la denuncia all'Autorità penale.

Art. 48: Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri

1. La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dall'Azienda.

2. L'Azienda può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.
3. L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre, deve essere dotato di valvola anti-ritorno. L'utente risponde di ogni eventuale danno.

Art. 49: Fornitura dell'acqua a Enti pubblici

1. L'Azienda può fornire acqua all'ingrosso ad Enti pubblici.
2. Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da un'apposita convenzione rispettosa dell'art. 75.

Art. 50: Disdetta dell'abbonamento

3. L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto all'Azienda con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi di cui all'art. 49 cpv. 2. La disdetta comporta la messa fuori esercizio dell'allacciamento.
4. La messa fuori esercizio e i relativi costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.
5. I cambiamenti di proprietà dello stabile devono essere annunciati per iscritto tempestivamente dal venditore specificando la data del trapasso e l'acquirente.
6. Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. L'Azienda effettua la lettura di regola, entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.
7. La disdetta temporanea dell'abbonamento non è ammessa.

Art. 51: Ripristino dell'abbonamento

1. Il ripristino dell'abbonamento disdetto secondo l'art. 50 equivale a richiedere un nuovo allacciamento (artt. 21, 67 e segg.).
2. Le relative spese sono a carico dell'abbonato.

Art. 52: Limitazione di portata per installazioni speciali

L'Azienda può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.

Art. 53: Piscine e fontane

1. È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 10 mc.
2. Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo avviso all'Azienda e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.
3. Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua. L'impianto, per il tramite di appositi apparecchi, o riempimento a pelo libero, deve garantire la protezione per il ritorno dell'acqua in rete.
4. L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata tramite il contatore, già installato.

5. In caso di particolare siccità o per forza maggiore l'Azienda potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione delle piscine e fontane (art. 44).

Art. 54: Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione

1. La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come da art. 52, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e l'Azienda, la quale regola gli aspetti tecnici.
2. Se le condizioni tariffali dovessero divergere da quelle del presente regolamento, le stesse dovranno essere definite nel regolamento (con un minimo e un massimo).

Art. 55: Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie

1. L'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie deve essere notificato all'Azienda.
2. In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie, piovane o grigie non deve esserci collegamento con la rete di distribuzione idrica dell'Azienda.
3. La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.

8. APPARECCHI DI MISURA

Art. 56: Misura e lettura

1. Il quantitativo di acqua erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dall'Azienda, che ne assicura la lettura periodica.
2. L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati all'Azienda.

Art. 57: Proprietà e manutenzione

La proprietà del contatore è dell'Azienda, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare.

Art. 58: Ubicazione

1. L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'Azienda, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.
2. Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo, di regola fuori dal locale riscaldamento; deve essere facilmente accessibile in ogni momento.
3. Le nuove costruzioni o le riattazioni, in linea di principio, devono essere predisposte ai sistemi di telelettura. Il titolare dell'allacciamento deve conformarsi a sue spese e seguire le disposizioni dell'Azienda.

Art. 59: Responsabilità

1. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).

2. Essi non devono apportare o far apportare modifiche al contatore.

Art. 60: Prescrizioni tecniche

1. Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne dell'Azienda.
2. In caso di inosservanza si applica l'art. 35 cpv. 2.

Art. 61: Contestazioni

1. Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dall'Azienda e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.
2. Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/-5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dall'Azienda, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.

Art. 62: Disfunzioni

1. Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata all'Azienda.
2. Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.
3. Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.
4. Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.
5. L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

Art. 63: Sotto-contatori

1. L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.
2. L'Azienda ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumersi la lettura dei sotto-contatori.
3. Determinante al fine della misurazione del consumo è la lettura eseguita sul contatore principale dell'Azienda.

9. FINANZIAMENTO

Art. 64: Autonomia finanziaria

1. L'Azienda deve essere finanziariamente autosufficiente.
2. Il finanziamento dell'Azienda è assicurato da:
 - a. tasse di allacciamento;

- b. tasse di utilizzazione;
 - c. fatturazione di forniture e prestazioni speciali;
 - d. sussidi ufficiali;
 - e. altre partecipazioni di terzi;
 - f. contributi di miglioria.
3. Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Art. 65: Determinazione delle tasse

Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite Ordinanza, su proposta dell'Azienda, nel rispetto dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel presente regolamento.

Art. 66: Spese per le condotte principali e di distribuzione

Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate di regola dall'Azienda, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglioria.

10. COSTI ALLACCIAMENTO

Art. 67: Allacciamento

1. I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:
 - a. la tassa di allacciamento;
 - b. i costi di posa delle condotte;
 - c. le spese di collaudo.
2. Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione è il titolare dell'allacciamento.

Art. 68: Casistica e criteri di calcolo

1. Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:
 - a. ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;
 - b. ogni ampliamento di un allacciamento esistente (in tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento).
2. La tassa di allacciamento è calcolata in base al diametro della condotta, secondo le specifiche Direttive della SSIGA.

Art. 69: Limiti minimi e massimi

L'importo delle tasse di allacciamento è definito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella.

Tasse d'allacciamento precedentemente versate sono tenute in considerazione se comprovate e dedotte in caso d'interventi di trasformazione o di riattazione. Negli importi indicati l'IVA non è compresa.

Diametro esterno (mm) - (polietilene)	Diametro interno (mm) -	Importo minimo (CHF)	Importo massimo (CHF)

	(ghisa duttile)		
40		1'000.00	2'000.00
50		1'500.00	3'000.00
63		3'000.00	6'000.00
75		4'000.00	8'000.00
90	80	7'000.00	14'000.00
110		8'500.00	17'000.00
125	100	10'000.00	20'000.00
160	125	16'000.00	32'000.00

In caso di ripristino di un abbonamento precedentemente disdetto (entro il termine massimo di 10 anni) sarà dovuta la metà della tassa.

Art. 70: Costi di posa

1. I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.
2. Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dall'Azienda. I relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

Art. 71: Spese di collaudo

Le spese di collaudo vengono stabilite dall'Azienda e fatturate al titolare dell'allacciamento. Il primo collaudo è incluso nella tassa di allacciamento. Qualora si rendano necessari ulteriori collaudi, gli stessi sono fatturati agli installatori.

Art. 72: Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione

1. Qualora ne sussistano le condizioni ed i presupposti, e secondo il benessere dell'Azienda, su richiesta del titolare dell'allacciamento, l'Azienda allestisce l'offerta relativa ai costi di realizzazione, che il titolare dell'allacciamento sottoscrive per accettazione prima dell'inizio dei lavori di esecuzione.
2. A ricezione dell'offerta sottoscritta, l'Azienda provvede all'emissione della relativa fattura.
3. Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico l'Azienda ha la facoltà di non procedere alla realizzazione dell'allacciamento o di sospendere i lavori già iniziati.
4. Al termine dei lavori il titolare dell'allacciamento deve aver corrisposto l'intera quota, pena la mancata erogazione di acqua.

Art. 73: Altri costi

1. I costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio dell'allacciamento, disdetta dell'abbonamento sono stabiliti dall'Azienda.
2. Di principio, in caso di sostituzione di un allacciamento già esistente, i relativi costi sono interamente posti a carico dei titolari degli allacciamenti secondo le modalità di cui all'art. 70 e segg. Qualora venisse posata una condotta per un aumento di capacità di trasporto, verrà prelevata una tassa di allacciamento in base alla differenza di diametro.

Art. 74: Costi della dorsale

1. I costi di realizzazione e di sostituzione della dorsale sono posti a carico dei singoli titolari allacciati proporzionalmente alla potenzialità di ogni allacciamento.
2. Nel caso di sostituzione integrale della dorsale per limitata capacità di trasporto (a seguito di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti), i relativi costi a carico dei titolari degli allacciamenti vengono calcolati in proporzione alla nuova ripartizione delle potenzialità di ogni singolo allacciamento.
3. Per i titolari già allacciati in precedenza viene dedotto il valore residuo dell'importo versato al momento della posa della dorsale da sostituire (contributo iniziale dedotto l'ammortamento). Il valore residuo è imputato a chi ha generato l'esigenza di sostituzione.

11. TASSE

Art. 75: Tassa di utilizzazione

1. La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come segue:
 - a. per il consumo rilevato tramite contatore, da una tassa base calcolata in funzione del diametro del contatore e da una tassa di consumo, secondo le tabelle A e B; non viene applicata nessuna tassa di noleggio del contatore che rimane di proprietà dell'Azienda;
 - b. la tassa di consumo di principio copre dal 20% al 50% dei costi complessivi;
 - c. per il consumo temporaneo con prelievo da idranti, da una tassa di consumo e da una tassa forfetaria secondo le tabelle B e C.
 - d. per gli altri casi da una tassa forfetaria (vedi tabella C).
2. Le tasse di cui al precedente cpv. sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi delle tabelle citate.
3. L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.
4. La tassa base annua per l'utilizzo di acqua a scopi agricoli viene prelevata a metà tariffa.

Tabella A: Tassa base annua (IVA non compresa)

Diametro del contatore (mm)	Unità	Minimo	Massimo
15	CHF/anno	120.00	190.00
20	CHF/anno	180.00	280.00
25	CHF/anno	280.00	450.00
32	CHF/anno	470.00	700.00
40	CHF/anno	800.00	1'200.00
50	CHF/anno	1'600.00	2'400.00

Per contatori superiori ai 50 mm o di tipo speciale, la tassa base sarà definita percentualmente in base alla portata permanente (Q3 – m³/h) del contatore in proporzione alle tariffe sopra dichiarate (rif. contatore 50 mm).

Tabella B: Tassa di consumo, consumo misurato tramite contatore (IVA non compresa)

Tipo di acqua	Distribuzione	Unità	Minimo	Massimo
Acqua potabile	All'utenza	CHF/ m3	0.50	1.90
Acqua greggia	All'utenza	CHF/ m3	0.40	1.80
Acqua potabile	A Enti pubblici terzi rivenditori	CHF/ m3	0.40	1.30

Tabella C: Tasse forfetarie per punto di prelievo (IVA non compresa)

Fornitura	Calcolo	Unità	Minimo	Massimo	
Temporanea con prelievo da idranti	Tassa	CHF	200.00	400.00	A partire dal settimo giorno, per ogni giorno successivo
	In base al periodo di utilizzo (noleggio dispositivo di prelievo compreso)	CHF/ giorno	10.00	50.00	
Impianti a consumo costante (fontane)	Forfait/annuo	CHF./ impianto	400.00	1'500.00	

Art. 76: Contributo di solidarietà

- Viene prelevato un contributo di solidarietà per l'accesso all'acqua potabile nel mondo, che ammonta a 1 cts/m³ dell'acqua fatturata all'utenza.
- L'Azienda, con il preventivo accordo del Municipio sulla specifica destinazione, utilizza i fondi raccolti per sostenere progetti riconosciuti tesi a favorire nel mondo l'accesso all'acqua potabile.

Art. 77: Fatturazione e acconti per costi di fornitura

- I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dall'Azienda.
- L'Azienda si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.
- Le bollette devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.
- Per ogni mutazione d'abbonamento (nuova richiesta, trasloco o disdetta definitiva) vengono addebitati i seguenti importi a titolo di spese di intervento e amministrative (IVA non compresa):

Descrizione	Unità	Minimo	Massimo
Con preavviso scritto di almeno tre giorni lavorativi	CHF	0.00	50.00
Per un intervento richiesto con preavviso inferiore ai tre giorni lavorativi	CHF	100.00	150.00

- Per eventuali richieste di copie di bollette o altra documentazione vengono addebitati i seguenti importi a titolo di spese amministrative (IVA non compresa):

Descrizione	Unità	Minimo	Massimo
Richiesta copia di una bolletta	CHF	10.00	50.00

Art. 78: Prestazioni speciali a favore del Comune

Il Comune versa all'Azienda un importo forfetario annuo di Fr. 5'000. -- per la copertura dei costi di manutenzione degli idranti ed a pagamento dell'acqua prelevata tramite gli stessi.

Art. 79: Incasso ed esecuzione

1. L'Azienda indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese, scaduto il quale, dopo un'ultima diffida scritta, dà avvio alla procedura d'incasso in via esecutiva.
2. L'Azienda ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
3. Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per l'Azienda è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.
4. Il costo di fornitura che non ha potuto essere rilevato con il sistema dell'autocertificazione nel periodo fissato dal Municipio per le letture annuali, è attribuito d'ufficio, calcolandolo di regola sulla base dei consumi storici (minimo 3 anni e laddove non possibile mediante stima basata sui consumi medi svizzeri per persona) ed al prezzo stabilito dall'ordinanza in vigore. Nel caso di reiterate mancate autocertificazioni l'Azienda si riserva di procedere con la lettura forzata. Il presente cpv. si applica anche nel caso di contatori a telelettura qualora vi fosse una mancata presa dei dati.

12. CAUZIONI

Art. 80: In generale

1. L'Azienda può richiedere all'abbonato il versamento di una cauzione.
2. Se richiesta sono tenuti al versamento di una cauzione tutte le persone giuridiche, le ditte individuali ed i liberi professionisti.
3. Devono inoltre versare una cauzione, se richiesta:
 - a. gli abbonati domiciliati fuori dal Cantone Ticino;
 - b. gli abbonati notoriamente insolubili, sulla cui solvibilità sussistono dubbi o che rappresentano un rischio di perdita per l'Azienda;
 - c. gli abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture dell'Azienda;
 - d. gli abbonati stranieri senza permesso di domicilio in Ticino.

Art. 81: Importo e genere della cauzione

1. La cauzione corrisponde di regola all'importo del presumibile consumo semestrale dell'abbonato.
2. La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti o di fideiussione solidale di una banca sottoposta alla Legge federale sulle banche.

Art. 82: Inadempienza

1. L'Azienda può rifiutare o sospendere l'erogazione di acqua agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta, oppure se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito.

2. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 83: Restituzione

1. Le cauzioni sono restituite con la cessazione del contratto di abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte.
2. L'Azienda, su richiesta dell'abbonato, può restituire la cauzione prima della fine del contratto di abbonamento, se sussistono fondati motivi e unicamente alle persone fisiche.

Art. 84: Acquisizione cauzioni

1. Le cauzioni non rimosse vengono acquisite dall'Azienda dopo dieci anni dalla cessazione del contratto di abbonamento.
2. Decorso tale termine, l'Azienda provvede a restituire la cauzione, previa deduzione di eventuali scoperti, qualora vengano presentati documenti validi e ufficiali atti a comprovare l'avvenuto deposito e la legittimazione a richiedere la restituzione (es. certificati ereditari).
3. Al momento della restituzione delle cauzioni versate in contanti, l'Azienda corrisponde un interesse pari a quello praticato da Banca Stato per conti di risparmio.

13. MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE

Art. 85: Contravvenzioni

1. Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio (su segnalazione dell'Azienda), fino ad un importo di fr. 10'000.--, secondo l'Art. 145.2 della Legge Organica Comunale.
2. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica.
3. L'Azienda nei casi di infrazione accertata può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture dell'Azienda per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.

Art. 86: Contestazioni e procedure

1. Le contestazioni contro le decisioni dell'Azienda devono essere notificate all'Azienda entro trenta giorni.
2. Contro la presa di posizione dell'Azienda è data facoltà di reclamo scritto al Municipio entro quindici giorni dalla notifica.
3. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione o dalla data di pubblicazione della decisione impugnata.
4. Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

14. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 87: Abrogazione

Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento Azienda Acqua Potabile del Nuovo Comune di Bioggio del 01.01.2005. Lo stesso è di conseguenza abrogato, come pure ogni altra disposizione incompatibile o contraria.

Art. 88: Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore, con effetto al 1° gennaio 2021, dopo l'approvazione della Sezione degli Enti locali.

Approvato dal Consiglio comunale in data

Esposto al pubblico nel periodo compreso tra il ... ed il

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione Enti locali, il

REGOLAMENTO

AZIENDA DELL'ACQUA

POTABILE

DEL NUOVO COMUNE DI

BIOGGIO

REGOLAMENTO IN VIGORE DAL 01.01.2005

INDICE

I. DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 Scopo e campo d'applicazione	5
Art. 2 Competenza e compiti	5
Art. 3 Organizzazione dell'AAP	5
Art. 4 Gestione interna.....	5
II. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE.....	6
Art. 5 Inventario degli impianti	6
Art. 6 Rete di distribuzione comunale.....	6
Art. 7 Fontane pubbliche.....	7
III. ALLACCIAMENTI DI STABILI E FONDI	8
Art. 8 Definizione	8
Art. 9 Domanda di allacciamento	8
Art. 10 Condizioni tecniche.....	8
Art. 11 Esecuzione.....	8
Art. 12 Acquisizione dei diritti di passo	8
Art. 13 Proprietà dell'allacciamento	9
Art. 14 Modifica diramazioni private	9
Art. 15 Manutenzione	9
Art. 16 Messa fuori esercizio.....	9
IV INSTALLAZIONI INTERNE	10
Art. 17 Definizione.....	10
Art. 18 Esecuzione, riparazioni e ampliamenti	10
Art. 19 Prescrizioni tecniche	10
Art. 20 Controlli.....	10
Art. 21 Manutenzione	10
Art. 22 Piscine.....	11
Art. 23 Impianti di trattamento delle acque	11
Art. 24 Pericolo di gelo	11
V. CONTATORI.....	12
Art. 25 Installazione	12
Art. 26 Condizioni tecniche.....	12
Art. 27 Ubicazione.....	12
Art. 28 Responsabilità.....	12
Art. 29 Verifica del contatore.....	12
VI. FORNITURA DELL'ACQUA	13
Art. 30 Estensione e garanzia della fornitura.....	13
Art. 31 Fornitura a utenti fuori Comune.....	13
Art. 32 Fornitura di acqua temporanea, acqua per cantieri.....	13
Art. 33 Limitazioni della fornitura	13
Art. 34 Divieto di cessione d'acqua	14
Art. 35 Disdetta della fornitura	14
VII. FINANZIAMENTO	15
Art. 36 Autonomia finanziaria	15

Art. 37 Tasse	15
Art. 38 Tasse d'allacciamento	15
Art. 39 Tasse d'utilizzazione	15
Art. 40 Noleggio contatori	15
Art. 41 Tariffe e fatturazione	16
Art. 42 Procedura d'incasso	16
VIII. DISPOSIZIONI PENALI E FINALI	17
Art. 43 Responsabilità dell'utente.....	17
Art. 44 Dovere d'informazione	17
Art. 45 Prelievo abusivo	17
Art. 46 Contravvenzioni	17
Art. 47 Contestazioni e procedure.....	17
Art. 48 Norme abrogative.....	17
Art. 49 Entrata in vigore	18
IX. TARIFFARIO.....	19
Art. 50 Base legale	19
Art. 51 Tasse di allacciamento	19
Art. 52 Tasse d'utilizzazione	20
Art. 53 Installazioni speciali a idranti	20
Art. 54 Fatturazione forniture speciali.....	21

Indice delle abbreviazioni e delle fonti

AAP	Azienda dell'acqua potabile
ROC giugno 2004	Regolamento organico comunale del nuovo Comune di Bioggio del 21 giugno 2004
CO	Codice delle obbligazioni
CCS	Codice civile svizzero
IVA	Imposta sul valore aggiunto
RF	Registro fondiario
SSIGA	Società Svizzera per l'industria del Gas e delle Acque
LCIA	Legge federale sulla protezione delle acque contro l'inquinamento dell'8 ottobre 1971 e relativa ordinanza (ODA del 19 giugno 1972)
LDerr	Legge federale del 9 ottobre 1992 sul commercio delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo e relativa ordinanza (ODerr del 1. marzo 1995)
LEF	Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889
Lpamm	Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966
LPT	Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979
LFAP	Legge federale sul promovimento della costruzione e della proprietà degli alloggi del 4 ottobre 1974

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

- 1.1 Questo regolamento disciplina la costruzione, l'esercizio, la manutenzione e il finanziamento degli impianti dell'acquedotto come pure i rapporti tra l'Azienda comunale dell'Acqua Potabile (in seguito **AAP**) e gli utenti, riservate le disposizioni federali e cantonali.

Art. 2 Competenza e compiti

- 2.1 Il Comune di Bioggio, tramite l'**AAP**, costruisce, gestisce e mantiene gli impianti dell'acquedotto tenuto conto delle prescrizioni federali e cantonali in materia, garantendo un normale approvvigionamento all'utenza ed un uso parsimonioso delle risorse.
- 2.2 L'**AAP** è un ente di diritto pubblico senza personalità giuridica, istituito secondo i disposti della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici.
- 2.3 L'**AAP** distribuisce acqua qualitativamente ineccepibile per usi domestici, industriali ed artigianali nel proprio comprensorio di distribuzione e secondo la capacità dei suoi impianti, alle condizioni del presente regolamento, comprese le condizioni tariffarie.
- 2.4 L'**AAP** assicura nella stessa misura l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta contro l'incendio.

Art. 3 Organizzazione dell'AAP

- 3.1. Gli organi dell'**AAP** sono:
- a) il Consiglio comunale;
 - b) il Municipio;
 - c) la Commissione della gestione del Consiglio comunale che funge da commissione di revisione.
- Gli organi esercitano i compiti attribuiti dalla Legge organica comunale, rispettivamente dal Regolamento organico comunale (ROC).

Art. 4 Gestione interna

- 4.1 Il Municipio sceglie ed incarica il personale dell'**AAP** e affida:
- a) all'amministrazione comunale i compiti amministrativi e di custodia degli atti dell'**AAP**;
 - b) all'Ufficio tecnico comunale i compiti di sorveglianza, di manutenzione e di controllo degli impianti, secondo le direttive federali e cantonali in materia.

II. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

Art. 5 Inventario degli impianti

- 5.1 Il Comune allestisce e tiene a giorno un inventario degli impianti esistenti per l'approvvigionamento, l'accumulo e la distribuzione dell'acqua del proprio comprensorio giurisdizionale e procede a verifiche periodiche degli impianti idrici al fine di individuarne tempestivamente le disfunzioni.
- 5.2 Il perimetro del comprensorio di distribuzione deve, di regola, coincidere con quello della zona edificabile.
- 5.3 Al di fuori della zona edificabile, l'**AAP** non è obbligata a fornire l'acqua; essa promuove tuttavia, secondo le sue possibilità, l'approvvigionamento di località discoste e di stabili esistenti al di fuori della zona edificabile.

Art. 6 Rete di distribuzione comunale

- 6.1 La *rete di distribuzione comunale* (rete pubblica) comprende le condotte principali e le condotte di distribuzione come pure le bocche antincendio (idranti) e le fontane pubbliche.
- 6.2 Le *condotte principali* alimentano le condotte di distribuzione. Di regola dalle condotte principali non si dipartono allacciamenti.
- 6.3 Le *condotte di distribuzione* sono quelle posate all'interno della zona da approvvigionare, alle quali sono raccordate le condotte d'allacciamento di stabili o sedimi; servono all'urbanizzazione dei fondi.
- 6.4 L'**AAP** stabilisce le caratteristiche tecniche ed i tracciati delle condotte principali e di distribuzione che devono soddisfare le esigenze dettate dal piano regolatore comunale e le direttive della Società Svizzera per l'industria del Gas e delle Acque (SSIGA).
- 6.5 Solo le persone autorizzate dall'**AAP** hanno il diritto di azionare gli idranti, gli sfiatatoi e gli scarichi e di aprire o chiudere le saracinesche, ad eccezione dei pompieri e di altri corpi analoghi.
- 6.6 Ogni proprietario o utente è tenuto a concedere sul suo fondo i diritti di passo necessari all'installazione e alla manutenzione delle condotte, delle saracinesche, degli idranti e di tollerare la posa delle placchette segnaletiche corrispondenti. È fatta riserva per gli articoli 676 e 742 CCS. La relativa iscrizione compete al proprietario dell'opera.

Art. 7 Fontane pubbliche

- 7.1 La direzione e la sorveglianza degli impianti di distribuzione dell'acqua alle fontane pubbliche é affidata all'**AAP**.
- 7.2 In caso di scarsità di acqua nell'acquedotto, la fornitura alle fontane può essere sospesa in qualunque periodo.
- 7.3 Alle fontane pubbliche é proibito lavare.

III. ALLACCIAMENTI DI STABILI E FONDI

Art. 8 Definizione

- 8.1 L'allacciamento di stabili o fondi raccorda l'istallazione interna alla condotta di distribuzione pubblica.

Art. 9 Domanda di allacciamento

- 9.1 Per ogni nuovo allacciamento deve essere inoltrata all'**AAP** una domanda d'autorizzazione. La stessa è soggetta alle disposizioni del presente regolamento ed alle condizioni tariffarie.
- 9.2 L'**AAP** può rifiutare un allacciamento o la fornitura dell'acqua fintanto che le istallazioni e gli apparecchi non sono conformi alle prescrizioni federali e cantonali, come anche alle direttive per l'esecuzione delle istallazioni d'acqua della SSIGA.
- 9.3 Il tracciato e le caratteristiche dell'allacciamento sono stabiliti dall'**AAP**.

Art. 10 Condizioni tecniche

- 10.1 Di regola, ogni stabile ha il proprio allacciamento. In casi eccezionali l'**AAP** può autorizzare un solo allacciamento per più stabili.
- 10.2 Ogni allacciamento dev'essere provvisto di un organo d'interruzione (saracinesca) installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione. Il diametro minimo di qualsiasi allacciamento é fissato dall'**AAP**.

Art. 11 Esecuzione

- 11.1 Il proprietario del fondo deve far eseguire, a sue spese, l'allacciamento dello stabile unicamente dagli organi dell'**AAP** oppure da un loro installatore concessionario.
- 11.2 I piani di rilievo devono essere depositati presso l'**AAP** (tracciato rilevato dopo l'esecuzione, dalla condotta di distribuzione fino al contatore).

Art. 12 Acquisizione dei diritti di passo

- 12.1 L'acquisizione di eventuali diritti di passo necessari attraverso i fondi di terzi compete al proprietario dello stabile da allacciare che deve presentare la relativa servitù di condotta iscritta a RF.

Art. 13 Proprietà dell'allacciamento

- 13.1 Il tronco d'allacciamento su area di dominio pubblico, l'organo d'interruzione (saracinesca) ed il contatore, rimangono di proprietà dell'**AAP**. Tutto il resto dell'allacciamento appartiene al proprietario dello stabile allacciato.

Art. 14 Modifica diramazioni private

- 14.1 Qualora su domanda di utenti, occorra modificare l'allacciamento privato esistente alla condotta di distribuzione, la spesa dell'intervento è carico del privato.

Art. 15 Manutenzione

- 15.1 La manutenzione, la riparazione o la sostituzione dell'allacciamento di stabili avvengono a cura dell'**AAP** o di un suo installatore concessionario. Su area pubblica la spesa è a carico dell'**AAP**, su area privata a spese del proprietario del fondo.
- 15.2 L'**AAP** obbliga, dove lo ritenesse necessario, il rifacimento di allacciamenti privati alle condizioni del presente articolo e secondo le disposizioni emanate in materia dalla SSIGA.
- 15.3 Se entro un congruo termine l'abbonato non dà seguito all'invito dell'**AAP**, questa potrà far eseguire a spese dell'abbonato la trasformazione ritenuta necessaria.
- 15.4 L'**AAP** dev'essere immediatamente informata di eventuali danni o disfunzioni all'allacciamento.
- 15.5 L'**AAP** ha il diritto di fatturare i consumi conseguenti a eventuali perdite dell'allacciamento privato.

Art. 16 Messa fuori esercizio

- 16.1 In caso di messa fuori esercizio di un allacciamento, l'**AAP** provvede alla separazione dell'allacciamento dalla condotta di distribuzione, a spese del proprietario.

IV INSTALLAZIONI INTERNE

Art. 17 Definizione

17.1 Sono *installazioni interne* tutte le condotte e gli impianti eseguiti dopo il contatore.

Art. 18 Esecuzione, riparazioni e ampliamenti

18.1 Il proprietario deve fare eseguire e mantenere efficienti, a proprie spese, le installazioni interne. Tali interventi devono essere eseguiti solo da installatori debitamente autorizzati dall'**AAP**, previa notifica all'**AAP** stessa.

Art. 19 Prescrizioni tecniche

19.1 Per l'esecuzione, la modifica ed il rinnovo delle installazioni e per il loro esercizio, fanno stato obbligatoriamente le "direttive per l'esecuzione delle installazioni di acqua" della SSIGA.

19.2 Gli impianti interni devono essere in ogni caso dotati di:

1) valvola di ritenuta:

- a. Il dispositivo ha lo scopo sia di impedire inquinamenti della rete di distribuzione sia la vuotatura delle tubazioni interne e degli apparecchi interni in caso di lavori alla rete e ai rubinetti di chiusura e di scarico per ogni colonna di distribuzione.
- b. La valvola di ritenuta é obbligatoria anche per gli allacciamenti temporanei, cantieri, attività agricole, ecc.
- c. Per gli allacciamenti già esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, la posa della valvola di ritenuta é pure obbligatoria e dovrà essere posata entro il termine fissato dall'**AAP**.

2) riduttore di pressione se necessario.

19.3 Di regola, in caso di risanamento di stabili esistenti, le messe a terra elettriche devono essere tolte dalla rete di condotte dell'**AAP**.

Art. 20 Controlli

20.1 L'**AAP** deve avere accesso in ogni tempo al contatore ed alle installazioni interne.

Art. 21 Manutenzione

- 21.1 Il proprietario provvede affinché i suoi impianti siano mantenuti in costante ed ineccepibile stato di funzionamento.
- 21.2 In caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni oppure in stato di cattiva manutenzione, il proprietario deve, su intimazione scritta dell'**AAP**, provvedere ad eliminare i difetti entro il termine fissato. Qualora egli non vi provveda, l'**AAP** può interrompere l'erogazione dell'acqua, garantendo tuttavia le esigenze minime.

Art. 22 Piscine

- 22.1 Il riempimento delle piscine é soggetto all'autorizzazione da parte dell'**AAP** per evitare che tale operazione sia effettuata contemporaneamente in più impianti.
- 22.2 Le piscine devono essere collegate all' impianto di distribuzione in modo da evitare la possibilità di risucchio.

Art. 23 Impianti di trattamento delle acque

- 23.1 Sono permessi unicamente gli impianti di trattamento previa presentazione della relativa istanza.

Art. 24 Pericolo di gelo

- 24.1 Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati. Il proprietario è responsabile per i danni che ne derivano.

V. CONTATORI

Art. 25 Installazione

- 25.1 Il *contatore* viene applicato all'inizio dell'impianto interno e misura il quantitativo d'acqua consumata che sarà in seguito fatturata al proprietario, secondo il tariffario.
- 25.2 L'**AAP** mette a disposizione il contatore che rimane di sua proprietà e ne cura la manutenzione.
- 25.3 Il contatore è sigillato dal personale incaricato dall'**AAP**. L'abbonato non deve apportare o fare apportare modifiche al contatore.

Art. 26 Condizioni tecniche

- 26.1 Il calibro del contatore è stabilito dall'**AAP** in funzione della presunta punta massima di erogazione.
- 26.2 Prima del contatore devono essere posati rubinetti d'interruzione.

Art. 27 Ubicazione

- 27.1 L'ubicazione del contatore è stabilita dall'**AAP** tenuto conto delle esigenze del proprietario che deve mettere a disposizione gratuitamente il posto necessario alla posa. Lo stesso deve essere posato al riparo dal gelo e facilmente accessibile, al fine di rendere possibile la sua lettura in ogni momento e senza difficoltà.

Art. 28 Responsabilità

- 28.1 L'abbonato risponde di tutti i danni al contatore non dovuti alla normale usura.

Art. 29 Verifica del contatore

- 29.1 L'**AAP** verifica il contatore ogni qualvolta lo ritiene opportuno o su richiesta scritta dell'abbonato.
- 29.2 Qualora l'abbonato esprima dubbi sull'esattezza delle misurazioni, il contatore è riconosciuto esatto se la tolleranza è compresa entro i limiti del 5%. In questo caso le spese di verifica sono a suo carico.
- 29.3 In caso di cattivo funzionamento o rottura del contatore, il consumo del periodo in corso è stabilito in base al consumo dei periodi precedenti o successivi, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo.

29.4 Le disfunzioni devono essere annunciate subito all'**AAP**.

VI. FORNITURA DELL'ACQUA

Art. 30 Estensione e garanzia della fornitura

- 30.1 L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.
- 30.2 L'**AAP** garantisce una fornitura d'acqua al dettaglio conforme alle norme della Legge federale sulle derrate alimentari.
- 30.3 L'erogazione avviene a:
- deflusso non misurato per i servizi pubblici comunali non provvisti di contatori, quali fontane, lavatoi, idranti, ecc.;
 - deflusso misurato per usi domestici e pubblici, industriali, commerciali, cantieri edili e agricoli e per l'irrigazione di aree private;
 - deflusso forfetario per altri usi temporanei limitati a giudizio dell'**AAP**.
- 30.4 Modalità di fornitura:
- l'acqua potabile viene concessa in uso e godimento ai proprietari di immobili nel Comune ed alle aziende e ditte ivi installatesi, secondo le disposizioni delle tariffe in vigore;
 - le concessioni di acqua per uso domestico hanno la precedenza su qualsiasi altra fornitura;
 - l'**AAP** può rifiutare le concessioni di acqua per uso industriale, quando le stesse potrebbero presentare inconvenienti per l'utenza privata o pubblica.

Art. 31 Fornitura a utenti fuori Comune

- 31.1 Concessioni a proprietà private o pubbliche fuori del comprensorio, possono essere autorizzate, entro i limiti del presente Regolamento, a giudizio del Municipio con il consenso del comune interessato.

Art. 32 Fornitura di acqua temporanea, acqua per cantieri

- 32.1 L'uso temporaneo d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori, come pure quello degli idranti, necessita di un'autorizzazione dell'**AAP**.

Art. 33 Limitazioni della fornitura

- 33.1 L'**AAP** può limitare od interrompere temporaneamente la fornitura di acqua nei casi seguenti:
- per forza maggiore;
 - disturbi d'esercizio;

- c) carenza d'acqua;
- d) guasti e lavori alle installazioni

- 33.2 L'**AAP** provvede a limitare la durata delle interruzioni. Non assume comunque alcuna responsabilità per eventuali conseguenze negative, non concede risarcimento alcuno e non scarica l'utente dai suoi obblighi verso il servizio.
- 33.3 Le limitazioni e le interruzioni prevedibili sono annunciate preventivamente agli utenti.

Art. 34 Divieto di cessione d'acqua

- 34.1 E' vietato all'utente cedere acqua a terzi o deviarla verso altri fondi senza l'autorizzazione dell'**AAP**.
- 34.2 E' pure vietato posare derivazioni o prese d'acqua prima del contatore, come pure aprire saracinesche d'arresto piombate.

Art. 35 Disdetta della fornitura

- 35.1 L'utente che intende rinunciare definitivamente alla fornitura d'acqua deve comunicarlo in forma scritta all'**AAP** con 30 giorni d'anticipo.
- 35.2 L'allacciamento è interrotto a spese dell'utente che è pure responsabile del pagamento dell'acqua consumata fino al rilievo finale del contatore.

VII. FINANZIAMENTO

Art. 36 Autonomia finanziaria

- 36.1 La costruzione e l'esercizio dell'acquedotto devono essere finanziariamente autosufficienti.
- 36.2 Il finanziamento avviene tramite:
- a) sussidi ufficiali
 - b) contributi di miglioria (urbanizzazione fondi)
 - c) pagamenti degli allacciamenti da parte dei privati
 - d) tasse d'allacciamento e d'utilizzazione (o tassa d'uso: composta da una tassa base comprensiva del noleggio del contatore e una tassa di consumo)
 - e) altre partecipazioni di terzi e del Comune

Art. 37 Tasse

- 37.1 Le *tasse d'allacciamento* e di *utilizzazione* devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione degli impianti, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Art. 38 Tasse d'allacciamento

- 38.1 Per l'allacciamento all'acquedotto e l'utilizzazione delle sue installazioni è prelevata una tassa d'allacciamento, come da tariffario.

Art. 39 Tasse d'utilizzazione

- 39.1 Le *tasse d'utilizzazione* ricorrenti si compongono di una tassa base e di una tassa di consumo. Modalità e tariffe sono fissate dal tariffario.
- 39.2 La tassa base è dovuta all'**AAP** anche in mancanza di consumo.
- 39.3 La tassa base è calcolata pro rata temporis.
- 39.4 Il debitore della tassa d'utilizzazione (tassa base e tassa di consumo) è il proprietario.

Art. 40 Noleggio contatori

- 40.1 L'**AAP** percepisce una tassa di noleggio del contatore, compresa nella tassa base.

Art. 41 Tariffe e fatturazione

- 41.1 L'importo delle singole tasse é regolato dalla relativa ordinanza municipale, nei limiti del tariffario vigente.
- 41.2 La fatturazione avviene a intervalli regolari, fissati dall'ordinanza sulle tariffe per la distribuzione dell'acqua.
- 41.3 Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dall'emissione.
- 41.4 L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è addebitata nel modo e nella percentuale previste dalle relative disposizioni federali.
- 41.5 Eventuali reclami sulla fatturazione o altro, devono essere notificate all'**AAP** entro 30 giorni dalla data d'intimazione.
- 41.6 La notifica della tassa d'allacciamento e d'utilizzazione costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF.
- 41.7 Eventuali reclami o ricorsi non sospendono l'obbligo di pagamento.

Art. 42 Procedura d'incasso

- 42.1 L'**AAP**, dopo i richiami, indirizza all'utente in ritardo con il pagamento, una diffida intimandogli un ultimo termine di pagamento. Trascorso infruttuoso questo termine è avviata la procedura esecutiva.
- 42.2 Nel caso d'esecuzione infruttuosa l'**AAP** può limitare la fornitura d'acqua garantendo tuttavia un'erogazione sufficiente alle esigenze minime.

VIII. DISPOSIZIONI PENALI E FINALI

Art. 43 Responsabilità dell'utente

43.1 L'utente risponde nei confronti dell'**AAP** per tutti i danni da esso causati a seguito di manovre errate, di incuria nonché d'insufficiente sorveglianza e manutenzione delle sue installazioni. Il proprietario risponde degli atti dei suoi inquilini ed affittuari e di tutti coloro che egli ha autorizzato ad usare le installazioni.

Art. 44 Doveri d'informazione

44.1 Tutte le modifiche inerenti gli impianti devono essere annunciate preventivamente in forma scritta all'**AAP**.

Art. 45 Prelievo abusivo

45.1 Chi preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a rimborsare il danno subito e può essere perseguito penalmente.

Art. 46 Contravvenzioni

46.1 Le infrazioni al presente regolamento e alle disposizioni emanate in sua applicazione sono punite con la multa fino a fr. 10'000.--.

46.2 Restano riservate le disposizioni penali cantonali e federali.

Art. 47 Contestazioni e procedure

47.1 Contro le decisioni dell'**AAP** è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica.

47.2 Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Dipartimento delle Istituzioni, secondo le disposizioni della Lpamm del 19 aprile 1966.

47.3 Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso al Tribunale amministrativo.

Art. 48 Norme abrogative

48.1 Il presente regolamento annulla e sostituisce i regolamenti per la fornitura di acqua vigenti nei comprensori dell'ex comune di Bioggio, di quello di Bosco Luganese e di Cimo nonché ogni altra norma incompatibile o contraria.

Art. 49 Entrata in vigore

49.1 Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2005, previa approvazione governativa.

IX. TARIFFARIO

Art. 50 Base legale

50.1 Il presente tariffario è parte integrante del regolamento AAP del nuovo Comune di Bioggio che costituisce la sua base legale.

Art. 51 Tasse di allacciamento

51.1 Le tasse di allacciamento sono calcolate in base al diametro nominale della condotta di allacciamento. Il diametro esterno è calcolato in base alle specifiche direttive della SSIGA.

51.2 L'importo delle tasse di allacciamento è deciso dal Municipio, tramite ordinanza, nel rispetto dei criteri definiti dalla seguente tabella.

Diametro nominale della condotta d'allacciamento		Tassa fr.	
PE	ferro e ghisa	Minimo	Massimo
Ø mm	Ø mm		
40	32	1'000.00	2'000.00
50	40	2'000.00	4'000.00
63	50	2'000.00	4'000.00
75		4'000.00	8'000.00
	65	4'000.00	8'000.00
	70	4'000.00	8'000.00
90		4'000.00	8'000.00
	80	4'000.00	8'000.00
110		7'000.00	16'000.00
125		7'000.00	16'000.00
	100	7'000.00	16'000.00
140		7'000.00	16'000.00
	125	7'000.00	16'000.00
160		12'000.00	26'000.00
180		12'000.00	26'000.00
	150	12'000.00	26'000.00
200		20'000.00	40'000.00
225		20'000.00	40'000.00
250		20'000.00	40'000.00
	200	20'000.00	40'000.00

- 51.3 L'allacciamento è messo in esercizio solo ad avvenuto pagamento della corrispondente
tassa.
- 51.4 Il debitore della tassa è il titolare dell'allacciamento del fondo, rispettivamente colui che era
autorizzato ad edificare lo stabile in virtù di un diritto reale o di un contratto.

Art. 52 Tasse d'utilizzazione

52.1 L'utilizzazione di acqua è soggetta al pagamento di una tassa composta da una tassa base,
comprensiva del noleggio del contatore e da una tassa di consumo, definite dal Municipio,
tramite ordinanza, nel rispetto dei criteri seguenti.

52.2 Tassa base annua

E' calcolata in base alla portata massima caratteristica del contatore (Qn in mc/h) installato
secondo la seguente formula:

$$Tassa\ base = QN * Tariffa$$

	Minima	Massima
Tariffa	Fr. 20.00	Fr. 80.00

52.3 Tassa base annua per allacciamenti temporanei

Per l'utilizzo temporaneo è dovuta una tassa base, calcolata in base alla portata massima
caratteristica del contatore, da un minimo di fr. 200.— il mc/h ad un massimo di fr. 600.—
il mc/h.

52.4 Tassa di consumo annua¹

E' calcolata in base al consumo registrato dal contatore.

Tariffa	Minimo	Massimo
Acqua potabile	Fr. 0.80/mc	Fr. 1.60/mc

52.5 Fornitura da terzi

L'acqua acquistata da terzi è fatturata perlomeno alle stesse condizioni, ritenuto un
massimo di fr. 2.00 al mc.

Art. 53 Installazioni speciali a idranti

53.1 Per le installazioni ad idranti (pavimentazioni, spurgo tubazioni, ecc.) **I'AAP** mette a
disposizione un contatore speciale ad un costo annuo minimo di fr. 400.-- fino ad un costo
annuo massimo di fr. 1'200.--, oltre alla tassa effettiva di consumo.

Art. 54 Fatturazione forniture speciali

54. 1 Il Comune beneficiario versa all'**AAP**, un adeguato contributo per prestazioni speciali quali la fornitura d'acqua per fontane, il lavaggio delle strade, delle fognature, ecc.

Per il Consiglio comunale:

La Presidente:

Il Segretario:

Rosamaria Corsani

Massimo Perlasca

Approvato dal Municipio con RM no. 459/05 del 14 marzo 2005

Approvato dal Consiglio comunale nella sua seduta del 20 giugno 2005

Approvato dall'Autorità cantonale con ris.gov. del 31.08.2005

¹ Modifica adottata dal Consiglio comunale il 15 maggio 2006 con effetto retroattivo al 01.01.2005 e ratificata dalla Sezione degli enti locali il 22 agosto 2006.